N. **1820-559-2869-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **VINCENZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Delega al Governo per il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali

Presentato il 18 giugno 1984

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI SILVESTRO

Presentata il 28 settembre 1983

—

Norme sullo stato giuridico ed economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Presentata l'11 maggio 1985

—

Unificazione delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore dello Stato nell'unica qualifica di dirigente

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È pressoché unanime l'obiettivo riconoscimento che la pubblica amministrazione non ha progredito, in Italia, come avrebbe dovuto: in particolare la dirigenza non è stata posta nelle migliori condizioni per essere all'altezza dei tempi nuovi e diversi, al fine di corrispondere in maniera adeguata alle necessità emergenti da un grande sviluppo socio-economico, industriale e tecnologico ormai di dimensioni e levatura internazionali.

Nel sistema permangono, purtroppo, disfunzioni, incongruenze, sfasature, carenze e lentezze che intralciano e rendono scarsamente efficace l'opera dell'alta burocrazia. Non si tratta di fare il processo ai funzionari: per quanto possano essere disponibili e personalmente efficienti e valorosi, non possono tuttavia contare su una moderna legislazione e su di un'organizzazione in linea con la rapida e profonda evoluzione della società. Sussiste, nelle retribuzioni, un pesante appiattimento che non incoraggia e non promuove il cambiamento ed il miglioramento; assai diffusa è l'irresponsabilità, e la poderosa rivoluzione nelle attività produttive private non è stata accompagnata da una uguale rivoluzione nelle strutture pubbliche che vanno liberate da bardature ed incrostazioni paralizzanti.

Viene pertanto sottoposto all'esame dell'Assemblea il testo unificato, approvato dalla I Commissione affari costituzionali, dei progetti di legge nn. 1820, 559 e 2869 concernenti il riordinamento della dirigenza pubblica e che si pone appunto due fondamentali obiettivi:

dare fedele adempimento, finalmente, ai solenni impegni reiteramente assunti dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione di numerosi ordini del giorno;

realizzare la riforma organica della dirigenza pubblica, sulla base delle pressanti esigenze poste dalla nostra società in continua evoluzione e trasformazione e in coerenza con l'articolo 26 della legge-quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93).

La funzione dirigenziale nell'ambito della pubblica amministrazione, pur avendo connotazioni specifiche, rapportate alla peculiarità dei singoli comparti, assume, tuttavia, caratteristiche generali comuni, che vanno chiaramente e legislativamente richiamate, allo scopo di fornire un preciso punto di riferimento atto a garantire, come per altro avviene nelle democrazie più consolidate, la necessaria consonanza e concordanza fra i diversi, ma complementari, ruoli dell'autorità politica e della pubblica dirigenza. Esse infatti devono entrambe concorrere, in una sintesi di intelligente, reciproca collaborazione, voluta dalla legge, all'identificazione e formazione degli obiettivi politici e programmatici e, nella successiva fase operativa, alla loro coerente attuazione.

Il testo unificato elaborato dalla I Commissione, diretto a disciplinare razionalmente le nuove rilevanti attribuzioni e il conseguente trattamento giuridico ed economico della dirigenza, renderà possibile ed operante la tanto auspicata « mobilità », considerata, a giusto titolo, essenziale ed ormai irrinunciabile per l'utile interscambio di esperienze e per l'utilizzazione delle professionalità più elevate.

La proposta, tenendo naturalmente conto della varietà e complessità dei problemi e fissati per tutti i dirigenti della pubblica Amministrazione alcuni princìpi generali ed immediatamente precettivi, introduce il metodo dell'intervento graduale e della diversificazione degli strumenti di legge, prevedendo la delega al Governo per la parte riguardante la dirigenza dello Stato e del parastato, aventi già oggi un trattamento giuridico ed economico analogo ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 72 dell'8 marzo 1985, con la indicazione specifica dell'oggetto della delega stessa e dei criteri per la sua esecuzione.

Per gli enti territoriali e gli altri enti pubblici non compresi nell'anzidetta normativa, il Governo – nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalle vigenti leggi e dalla Costituzione – dovrà limitarsi ad emanare decreti di armonizzazione tra i princìpi posti dalla legge stessa e le norme regolanti le autonomie locali e gli statuti degli enti pubblici.

Le regioni, anche a statuto speciale, provvederanno poi, con proprie leggi, a stabilire i rapporti fra gli organi politici e i dirigenti regionali, disciplinando per questi, ivi compresi i dirigenti delle unità sanitarie locali, lo *status* giuridico e il trattamento economico, nell'ovvio rispetto dei princìpi generali che la legge di riforma prestabilisce.

Con questo procedimento, si prospetta una soluzione articolata e flessibile in grado di impostare e risolvere i molti problemi interessanti tutto l'arco della dirigenza pubblica. Non sono inclusi alcuni ambiti, d'altronde già altrimenti regolamentati, come quelli relativi alla carriera diplomatica e al personale docente della scuola, compresa l'università, il quale, per la natura delle sue mansioni e della sua organizzazione, richiede speciali atti legislativi. In tal modo, l'intero quadro delle funzioni dirigenziali pubbliche, seppur comprensibilmente variegato, risulterà sostanzialmente omogeneo, una volta eliminate le attuali differenziazioni e discrasie che contrastano con la preminente esigenza di una scelta politica diretta al conseguimento della maggiore produttività della pubblica amministrazione.

Il testo, approvato dalla I Commissione in sede referente, ha come presupposto la rappresentazione « fotografica » del dirigente, esaltandone da un lato il ruolo, anche in relazione ai diversi compiti che possono essere a questi affidati, e dall'altro rimarcando la particolare caratteristica delle sue funzioni e delle connesse responsabilità, finalizzate al raggiungimento delle mete principali, superando la vecchia impostazione incentrata sugli adempimenti.

È appena il caso di rilevare, per doverosa chiarezza e nello spirito delle riflessioni svolte, che il progetto di riforma non ha e non potrà avere, direttamente o in maniera riflessa, alcun carattere di sanatoria o di correzione di eventuali incongrue situazioni pregresse alle quali, così come a quelle che potranno determinarsi anche in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del testo approvato, occorrerà tuttavia porre rimedio con separati strumenti legislativi. La riforma, nella volontà e negli auspici della Commissione affari costituzionali, dovrà proiettare la sua positiva incidenza sulla futura organizzazione della dirigenza pubblica e, conseguentemente, sul suo dinamico funzionamento.

Per quanto riguarda l'ordinamento, l'articolo 2 riconferma la validità di quello attuale, articolato su due livelli, ad eccezione delle funzioni demandate ad un livello superiore per i dirigenti generali e di quelle ancora più elevate, imperniate su unicità di vertice in organismi aventi notevole complessità, ed alle quali è riservato un quarto livello: si tratta, tra l'altro, del ragioniere generale dello Stato, del capo della polizia, dei direttori generali delle aziende autonome, nonché degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, classificati di primo livello, dei prefetti di prima classe e degli ambasciatori. Su questo articolo, come su altri successivi, sarà necessario presentare alcuni appositi emendamenti, solo formali, allo scopo di renderli praticamente applicabili anche a realtà diverse dalle amministrazioni statali.

L'articolo 3 delinea i criteri, in base a parametri oggettivi, per l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale, previa relazione del ministro per la funzione pubblica alle competenti Commissioni delle due Camere.

L'articolo 4 relativo all'accesso alla dirigenza e al conferimento delle funzioni più elevate, fa riferimento alle disposizioni della legge del 10 luglio 1984, n. 301, mantenendo per la nomina a dirigente generale l'attuale sistema, in base al quale la nomina stessa è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con scelta tra i funzionari della medesima o di altra amministrazione, ovvero tra soggetti estranei all'amministrazione, con incarico temporaneo non superiore al biennio e non rinnovabile.

L'articolo 5 affronta uno degli aspetti più qualificanti della riforma, chiarendo le distinte competenze degli organi politici e della dirigenza. Completata la fase di definizione degli obiettivi programmatici, effettuate le scelte e le decisioni di alta amministrazione con l'indicazione degli obiettivi da perseguire, definite le scale di priorità e impartite le direttive generali e di massima, spetta ai dirigenti la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite.

L'articolo 6 elenca ed illustra le attribuzioni dei dirigenti, i quali, nell'ambito degli orientamenti di cui al precedente articolo 5, assumono impegni di spesa e stipulano contratti e comunque assolvono, dando le opportune disposizioni sia per quanto attiene al personale sia per quanto concerne l'organizzazione degli uffici, i compiti necessari per l'attuazione dei programmi, con facoltà di chiedere direttamente pareri al Consiglio di Stato o ad altri organi consultivi e di rispondere ai rilievi della Corte dei conti.

L'articolo 7 promuove l'istituzione, regolandone il funzionamento, di gruppi speciali o intergruppi in posizione di *staff*, ai quali sono preposti rispettivamente dirigenti e dirigenti generali, con ampia autonomia funzionale, in assonanza con le più avanzate concezioni del lavoro, per la progettazione, l'esecuzione e la verifica dei programmi predefiniti.

L'articolo 8 precisa i limiti, la natura e le finalità della funzione ispettiva, in applicazione della vigente normativa ma con il metodo della programmazione.

L'articolo 9 si riferisce all'osservanza dei princìpi sulla responsabilità dei dirigenti, relativamente all'ipotesi di eventuale non proficuità dell'azione amministrativa o comunque al mancato conseguimento, in tutto o in parte, degli obiettivi programmati contemplati negli articoli precedenti. L'adozione di eventuali provvedimenti a carico dei responsabili di inadempienze è comunque subordinata al rispetto di determinate regole a garanzia dei diritti soggettivi.

L'articolo 10 regolamenta l'istituto della mobilità generale, nel senso che i dirigenti potranno essere trasferiti ad altra funzione di pari livello ma anche ad altro comparto della pubblica amministrazione, secondo documentate e motivate esigenze di servizio, disciplinando la copertura dei posti di funzione con personale dirigente, a condizione che si siano verificate le corrispondenti vacanze.

L'articolo 11 costituisce uno dei punti cardine del progetto di riforma, in quanto concepisce la formazione e l'aggiornamento professionale come metodo per la valorizzazione dei dirigenti. A tal fine sono previsti particolari obblighi a carico delle amministrazioni ed è concesso alle stesse il ricorso anche a strutture esterne.

L'articolo 12 obbliga i dirigenti, che a loro volta sono tenuti a periodiche riunioni, a consultare, in conferenze semestrali, i funzionari dipendenti per un esame collegiale della situazione e per la scelta dei mezzi ritenuti più idonei alla predisposizione di un'azione amministrativa adeguata.

L'articolo 13 vieta tassativamente il percepimento di compensi, indennità o proventi vari, per prestazioni diverse da quelle dovute in ragione dell'ufficio, dalla pubblica Amministrazione, da enti o da società a partecipazione pubblica. I nuovi e più equi livelli retributivi che dovranno

essere stabiliti per i dirigenti non sono cumulabili con questo tipo di entrate, anche per effetto del principio dell'onnicomprensità della retribuzione.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 riguardano in vario modo il complesso di norme relative alle deleghe attribuite al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione. I primi due articoli considerano il settore della pubblica amministrazione diverso da quello dello Stato e del parastato, e cioè gli enti territoriali, e, più specificamente, le regioni, e le unità sanitarie locali, prevedendo, in particolare, che, per i segretari comunali e provinciali – che sono in situazione di rapporto organico rispettivamente con il comune e la provincia ma in rapporto di servizio con lo Stato – il Governo adotti un suo decreto.

Cosicché, entro un anno dall'entrata in vigore della riforma, il Governo dovrà emanare i decreti intesi ad armonizzare con i princìpi contenuti nella presente legge le norme sulle autonomie locali e gli statuti degli enti pubblici, mentre le regioni – in base all'articolo 15 – dovranno, sempre nell'ambito dei princìpi generali sanciti dalla legge, definire con propri atti, i ruoli politico-gestionali ed altresì lo *status* giuridico ed economico della dirigenza delle regioni stesse e delle unità sanitarie locali, effettuando parallelamente la ricognizione dei posti di funzione. Va ricordato che le regioni, nel determinare il trattamento economico dei dirigenti, non potranno superare il limite del trattamento previsto per i dirigenti di pari categoria e livello di funzione dello Stato.

L'articolo 16 è riservato alla delega per la disciplina organica dei dirigenti statali e parastatali; per questi ultimi si dovrà tener conto, in sede di stesura dei decreti delegati, delle esigenze organizzative autonome degli enti da cui dipendono.

Le deleghe riguardano, tra l'altro, l'individuazione dei posti di funzione, l'ordinamento delle qualifiche di vertice, la disciplina relativa agli atti concernenti la nomina, la carriera, il trattamento economico, la cessazione e la mobilità del personale, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, i rapporti con l'utenza e lo snellimento delle procedure per renderle coerenti con le nuove attribuzioni e funzioni dei dirigenti e con le innovazioni tecnologiche, specialmente informatiche, la formazione degli stessi dirigenti con riferimento alle tecniche e alle metodologie di rilevazione ed interpretazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni socio-economici e politici concernenti l'attività della pubblica amministrazione, la valutazione dei dirigenti, anche ai fini del passaggio al livello superiore, e la normativa specifica per la dirigenza militare. L'adozione dei decreti sarà preceduta (articolo 17) dal parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati.

Tra le disposizioni finali, oltre a far salve le norme vigenti per la carriera diplomatica e quelle previste dalla legge n. 121 del 1981, sono mantenute in vigore tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non modificate o comunque non contrastanti con la legge di riforma.

A quest'ultimo riguardo, occorrerà provvedere, con apposito emendamento, all'abrogazione della norma relativa all'orario di lavoro dei dirigenti statali che ha dato luogo anche ad eccezioni di incostituzionalità da parte del Consiglio di Stato con ordinanza tuttora all'esame della Corte costituzionale. Appare, perciò, assai opportuno inserire anche questa materia nelle deleghe.

Il provvedimento non contiene le pur necessarie indicazioni circa le nuove retribuzioni della dirigenza pubblica, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1986, sulle quali il Governo non si è ancora formalmente espresso in attesa dell'approvazione dello specifico stanziamento previsto al riguardo nella legge finanziaria per il 1986. Data la portata e le dimensioni della legge, la quale configura, *ex novo*, come risulta evidente, in un ampio disegno riformatore, ruolo e funzioni della dirigenza, la disponibilità finanziaria, che dovrà trovare corretta imputazione nel bilancio, sarà tale da ren-

dere competitivo il trattamento complessivo del dirigente pubblico rispetto a quello garantito ai dirigenti di altri settori, di quello a partecipazione statale o, entro i consentiti e possibili limiti, di quello privato.

Non sono state conseguentemente inserite nel testo ora all'esame dell'Assemblea previsioni relative a eventuali meccanismi di adeguamento delle retribuzioni, ancora da definire. Esistono in proposito emendamenti già formalizzati ed è utile anche ricordare che era già stata rilevata l'opportunità di ricorrere ad un aggiornamento triennale con riferimento alla media delle variazioni intervenute nelle retribuzioni del personale non dirigente a seguito degli accordi sindacali regolati dalla legge n. 93 del 1983.

Su questi ultimi aspetti, tutt'altro che secondari, e naturalmente sull'intero progetto, dovrà pronunciarsi in via definitiva l'Assemblea: sarà tuttavia indispensabile, per risolvere le questioni connesse, la preventiva costruttiva collaborazione del Governo, del Comitato dei nove e del relatore, il quale si augura che il provvedimento possa trovare quanto prima l'approvazione nel generale, concreto interesse della nostra società.

BRUNO VINCENZI, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Riordinamento della dirigenza pubblica

ART. 1.

1. Sono dirigenti i titolari delle sottoelencate funzioni, esercitate singolarmente o congiuntamente:

a) partecipazione diretta all'alta amministrazione e ausilio all'azione del Governo;

b) direzione di grandi unità amministrative o tecniche, centrali o periferiche, con connessa rappresentanza giuridica dell'amministrazione ed ampia autonomia funzionale, gestionale ed organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

c) attività di alta consulenza tecnico-professionale, supportata da specializzazione post universitaria, preordinata alla individuazione, definizione, valutazione e raggiungimento degli obiettivi del programma.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili del tempestivo conseguimento degli obiettivi politici fissati dal Governo e della legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

ART. 2.

1. La dirigenza della pubblica amministrazione è ordinata su due livelli con criteri di uniformità per tipicità di funzioni.

2. Un livello superiore è riservato alle funzioni dirigenziali di vertice delle amministrazioni, per la preminente responsabilità in ordine all'attuazione della

politica governativa ed all'elaborazione dei programmi e degli indirizzi generali per l'attività dell'amministrazione in collaborazione diretta con i vertici istituzionali della stessa. I titolari di tali funzioni sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del ministro competente.

3. A talune particolari funzioni caratterizzate da unicità di vertice in organismi di rilevante complessità e di particolare rilevanza rappresentativa, all'interno o all'esterno, è riservato un ulteriore livello, al quale appartengono i professori universitari ordinari secondo la vigente normativa.

4. In applicazione dei criteri generali di cui all'articolo seguente, per ciascuna qualifica verranno individuati e determinati, con appropriati atti normativi, distinti incarichi di funzione, cui corrisponderanno specifici livelli di funzione e misure di indennità di funzione.

ART. 3.

Il ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso prima dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, riferisce alle competenti Commissioni permanenti delle due Camere in ordine all'individuazione dei posti di funzione dirigenziale sulla base:

1) del tipo e dell'ambito di discrezionalità nell'emanazione dei provvedimenti e degli altri atti amministrativi;

2) della quantità di risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate;

3) della complessità dell'organizzazione dei singoli uffici;

4) della misura e dell'importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati.

ART. 4.

1. L'accesso al primo livello della dirigenza avviene con le modalità previste a regime dalla legge 10 luglio 1984, n. 301. I bandi di concorso per le varie forme di accesso sono indetti entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui si formano le vacanze. L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene nel limite dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

2. La nomina alle funzioni dirigenziali disposta con decreto del Presidente della Repubblica resta disciplinata dagli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Analogo procedimento è seguito per l'attribuzione delle speciali funzioni di cui al comma terzo del precedente articolo 2.

ART. 5.

1. Nel quadro delle linee programmatiche del Governo approvate dal Parlamento, ai ministri competono l'indicazione degli obiettivi da perseguire, la definizione delle relative scale di priorità, l'emanazione delle direttive generali e di massima per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e comunque gli atti di alta amministrazione.

2. Compete ai dirigenti, secondo il settore di appartenenza e nel rispetto dei rapporti gerarchici interorganici, la responsabilità delle scelte operative strettamente conseguenti agli atti e alle direttive di cui al precedente comma, concernenti la organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi programmati come sopra definiti, garantendo la imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione secondo i canoni della legalità, della tempestività e della economicità della gestione.

ART. 6.

1. In sede di formulazione delle proposte relative alla formazione dello stato di previsione della spesa da parte del consiglio di amministrazione, appositamente convocato, vengono definiti i programmi e individuati gli obiettivi da conseguire nel quadro della politica governativa. Il ministro, che presiede a tal fine il consiglio di amministrazione, dà in tale sede le direttive generali e di massima per il perseguimento degli obiettivi programmati e definisce la scala delle priorità.

2. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali o centrali, o alle altre grandi unità centrali equiparate, articolano a loro volta, secondo settori operativi, il progetto-obiettivo di competenza.

3. Ferme restando le attribuzioni dei dirigenti delle diverse qualifiche, i dirigenti generali predetti, per il perseguimento degli obiettivi programmati e nell'ambito delle direttive generali impartite dal ministro e secondo le prefissate scale di priorità, esercitano le funzioni di propulsione, coordinazione, direttiva e controllo, anche sostitutivo, nei confronti degli organi che con più limitata competenza operano nelle stesse materie attribuite al proprio ufficio ed adottano, con tempestività e coerenza, gli atti di personale competenza, provvedendo, altresì, all'assolvimento dei compiti connessi con il funzionamento delle unità organiche cui sono preposti, ivi compresa l'utilizzazione ottimale del personale, con criteri di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Di conseguenza, in base alla valutazione del costo-beneficio, essi possono procedere anche alla soppressione, fusione, riorganizzazione dei singoli uffici, presidi o gruppi di lavoro nell'ambito delle unità predette e alla connessa mobilità del personale.

4. La competenza dei dirigenti in materia contrattuale è estesa ai contratti dai quali derivi una entrata per l'amministrazione.

5. È data facoltà ai dirigenti generali di formulare direttamente richieste di parere al Consiglio di Stato in sede consultiva e agli altri organi consultivi dell'amministrazione, nonché ai dirigenti di qualsiasi qualifica di fornire direttamente risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di rispettiva competenza.

6. I limiti di valore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, vigenti alla data del 1° gennaio 1986, sono triplicati; essi saranno successivamente rivalutati periodicamente in relazione all'aumento del costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica. La stessa disposizione si applica anche per i limiti di valore previsti per gli altri dirigenti.

7. Nulla è innovato in materia di consuntivo dell'azione amministrativa e di valutazione dei risultati, rispetto a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dall'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 7.

1. I dirigenti, esclusivamente o in concorrenza con la titolarità di unità organiche o uffici, possono essere preposti a gruppi di progettazione e di verifica per l'attuazione di programmi. Diversi gruppi, coordinati da un dirigente generale appositamente incaricato con delibera del Consiglio dei ministri, possono essere costituiti per il tempo necessario allo studio, all'impostazione, alla definizione ed all'attuazione di programmi complessi definiti nel tempo.

2. I dirigenti generali preposti ai gruppi di cui al comma precedente possono disporre, secondo criteri di complementarità, dei capitoli di spesa necessari per l'attuazione del programma, anche se appartenenti agli stati di previsione di

amministrazioni diverse. La controfirma dei dirigenti partecipanti ai gruppi ha valore di concerto delle amministrazioni interessate.

3. Essi possono altresì disporre la suddivisione delle somme iscritte nei diversi capitoli di spesa, di cui al comma precedente, e la loro articolazione secondo criteri di omogeneità e di rispondenza alle specifiche esigenze programmatiche. La suddivisione in articoli potrà essere variata per la sopravvenienza di altre esigenze o per conformare l'azione amministrativa a criteri di efficienza ed economicità.

4. Essi inoltre assumono gli impegni di spesa o stipulano i contratti, necessari per l'attuazione dei programmi deliberati.

5. Analogo potere è attribuito ai dirigenti preposti ai singoli gruppi per la parte relativa all'attuazione del programma parziale o settoriale ad essi assegnato.

6. I dirigenti generali, incaricati del coordinamento dei gruppi intersettoriali di progettazione, esecuzione o verifica, comunicano ai ministri interessati alla realizzazione del progetto-obiettivo le eventuali posizioni dissenzienti assunte dai dirigenti preposti ai gruppi. Qualora il ministro non faccia pervenire le sue direttive entro 20 giorni dalla notifica suddetta, le decisioni del dirigente generale coordinatore diventano esecutive e il dirigente dissenziente è tenuto ad adeguarsi.

7. I gruppi di progettazione, esecuzione e verifica debbono comprendere, oltre ai dirigenti, anche i funzionari e gli impiegati, competenti professionalmente, secondo settore di attività, in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

ART. 8.

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

l'ambito nel quale vengono effettuate le indagini ispettive è programmato dal competente organo che dispone la verifica in base a criteri di rotazione per materia, al rilievo finanziario dell'attività e alle finalità di rilevante interesse pubblico contenute nei programmi definiti dall'Amministrazione.

2. L'attività di verifica dell'azione dell'amministrazione o della esecuzione dei singoli programmi può essere altresì svolta, con le stesse modalità previste nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da uno o più gruppi previsti dal precedente articolo 7.

ART. 9.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini della applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 5, i dirigenti rispondono anche per i risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. Nell'accertamento delle responsabilità del dirigente, per il difetto di raggiungimento degli obiettivi programmati o per l'assenza di proficuità dell'azione amministrativa, si deve tener conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, oltre che della disponibilità di personale e di attrezzature.

3. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, del dirigente, a giustificazione del risultato della sua gestione davanti al ministro o davanti al Consiglio dei ministri, per i dirigenti generali.

4. L'accertamento di responsabilità può comportare la preclusione ad assumere incarichi di funzione per un periodo determinato e la destinazione del dirigente ad altri compiti connessi alla funzione dirigenziale, qualora sia ritenuto idoneo.

ART. 10.

1. I dirigenti possono essere trasferiti, oltre che ad altra funzione di pari livello, nei modi previsti dagli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, su deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione ad effettive e documentate esigenze funzionali dell'amministrazione ed alle correlative capacità professionali dei dirigenti stessi.

2. I dirigenti possono essere nominati o promossi esclusivamente in base alle vacanze intervenute nei posti di funzione, salvo i casi di straordinaria necessità ed urgenza accertati dal Consiglio dei ministri.

3. La consistenza numerica dei posti di funzione sarà definita al momento della determinazione delle piante organiche dei dirigenti secondo quanto stabilito alle lettere *b)* dei successivi articoli 15 e 16.

4. Non possono essere adottati provvedimenti di trasferimento, di collocamento fuori ruolo o di comando se non si provvede contestualmente alla provvista del posto con altro dirigente.

ART. 11.

1. La formazione, il perfezionamento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

2. A tali fini un'apposita sezione dei programmi annuali e pluriennali delle singole amministrazioni deve essere riservata all'attività didattica professionale che si intende svolgere ad integrazione

della parallela attività svolta dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. In tale sezione saranno indicati i tipi e il numero dei corsi, le sedi dove saranno tenuti, la loro durata, il numero e le categorie di appartenenza dei dipendenti che vi saranno ammessi.

4. Ove occorra, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo possono, su conforme parere del consiglio di amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, avvalersi, per la predisposizione dei programmi, l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento professionale, dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico, possono stipulare convenzioni con istituti anche privati e con esperti dei settori interessati e possono inviare anche all'estero, per la frequenza delle scuole statali di pubblica amministrazione o di istituti scientifici altamente qualificati, propri funzionari da destinare a particolari attività, anche didattiche.

ART. 12.

1. Almeno una volta al semestre viene riunito, sotto la presidenza del rispettivo dirigente, il personale con qualifica non inferiore alla VII categoria, in servizio presso i diversi organi centrali e periferici per l'esame della situazione organizzativa dell'ufficio, delle condizioni e dei metodi di lavoro, e della preparazione professionale del personale, al fine di individuare e proporre le misure necessarie per un costante miglioramento della qualità del servizio e l'aumento dell'indice di produttività della struttura.

2. Almeno ogni bimestre è riunita presso ogni organo centrale o periferico la conferenza dei dirigenti e dei funzionari preposti alle maggiori ripartizioni interne, al fine di assicurare il migliore coordinamento, valutare il comportamento ed il rendimento del personale ed

adottare le misure più opportune per rendere più giusta, tempestiva, economica ed efficace l'azione amministrativa, nel rispetto delle leggi e delle esigenze umane e sociali del personale.

ART. 13.

1. È fatto divieto ai dirigenti, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi di qualsiasi natura per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o società a partecipazione pubblica.

2. Sono comunque escluse dal divieto, oltre alla indennità integrativa speciale, alle quote di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento, gli assegni, i compensi o indennità erogati al personale con carattere di generalità, i compensi di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi spettanti per l'esercizio di funzioni elettive, per l'espletamento di funzioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di attività di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

3. Le indennità, i proventi o i compensi comunque denominati, di cui al primo comma del presente articolo, dovuti da amministrazioni, enti pubblici o società a partecipazione pubblica per prestazioni ad essi rese da dirigenti dovranno essere versati direttamente a cura delle amministrazioni, enti o società predette in conto entrata di un apposito capitolo.

ART. 14.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario, le pro-

vince i comuni e gli altri enti pubblici non economici si attengono ad esse, armonizzandole ciascuna con le peculiarità dei propri ordinamenti. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria intesi ad armonizzare con i princìpi contenuti nella presente legge le norme regolanti le autonomie locali e gli statuti degli enti pubblici.

4. Con il decreto concernente gli enti locali o con decreto autonomo, il Governo provvederà altresì ad armonizzare le norme della presente legge con la disciplina vigente per i segretari provinciali e comunali, tenendo conto in particolare delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale nei confronti dei dipendenti delle province e dei comuni.

5. Il trattamento economico dei dirigenti amministrativi delle regioni, anche a statuto speciale, delle province, dei comuni, degli enti dipendenti e delle unità sanitarie locali non potrà in ogni caso essere superiore al trattamento dei dirigenti di pari categoria e livello di funzione delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da norme costituzionali.

ART. 15.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, anche a statuto speciale, provvedono con legge a disciplinare:

a) i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza amministra-

tiva della regione e delle unità sanitarie locali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge;

b) lo *status* giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti della regione e delle unità sanitarie locali, i criteri e le modalità di individuazione e di attribuzione dei posti di funzione dirigenziale nell'organizzazione amministrativa della regione e delle unità sanitarie locali.

ART. 16.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per una disciplina organica generale ed uniforme della dirigenza dello Stato e di quella degli enti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nel rispetto delle norme contenute negli articoli precedenti e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi, adattati alle esigenze organizzative degli enti pubblici in base al disposto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72:

a) in ciascun ministero saranno individuati i livelli funzionali ai quali preporre i dirigenti di pari qualifica, in modo da assicurare la rigorosa corrispondenza tra numero dei dirigenti e posti di funzione;

b) la individuazione dei posti di funzione dovrà essere effettuata tenendo conto dei carichi di lavoro normalmente affidati al settore al quale preporre il dirigente, dell'entità delle somme destinate al finanziamento dei relativi servizi; inoltre, nella predetta individuazione dei posti di funzione, si dovrà tenere conto delle funzioni di supporto a livello orizzontale, nonché di quelle di tipo gerarchico a configurazione verticale;

c) salvo quanto stabilito dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1972, n. 748, dovranno essere previsti due livelli di funzione per i dirigenti generali, il primo per la funzione tipica di direttore generale dei ministeri o direttore centrale di azienda autonoma e funzioni equiparate a livello territoriale ed il secondo per la esplicazione di compiti direzionali di organismi particolarmente complessi caratterizzati dalla unicità delle funzioni di vertice o dalla titolarità di uffici di alta rappresentatività, interna o internazionale, dello Stato;

d) dovranno essere disciplinati i casi in cui al silenzio serbato dai dirigenti, in ordine all'emanazione degli atti rientranti nella loro competenza funzionale e gestionale, consegua l'adozione di provvedimenti a contenuto favorevole per gli amministrati. Saranno definiti di conseguenza anche termini brevi differenziati per l'espressione delle decisioni e pronunce da parte degli organi consultivi, di controllo, o di altre amministrazioni, connessi con l'emanazione degli atti predetti. L'omissione di pronuncia, dopo la scadenza dei termini suindicati, importerà la legittimità della prosecuzione del procedimento o della concreta attuazione delle determinazioni adottate dai dirigenti;

e) in materia di personale saranno attribuiti specifici autonomi poteri ai dirigenti generali preposti al settore, concernenti tutti i provvedimenti relativi alle assunzioni, la carriera, il trattamento economico, la cessazione, la mobilità del personale. I provvedimenti disciplinari, con esclusione della destituzione, a seguito di procedimento disciplinare, saranno irrogati con atto del dirigente generale responsabile del settore del personale;

f) dovranno essere demandate agli organi periferici dirigenziali congrue attribuzioni in materia di amministrazione del personale e disciplinare, prevedendo l'istituzione di apposito organo collegiale cui devolvere le corrispondenti attribuzioni consultive della commissione centrale di disciplina ed altre specificamente indicate;

g) le misure adottate dai dirigenti devono essere giustificate da specifici apprezzamenti di fatto e di diritto, che possono essere espressi anche distintamente dagli atti o misure adottate;

h) dovranno essere disciplinate le modalità di espressione e comunicazione delle pronunce e decisioni adottate, consentendo anche l'uso delle tecniche più idonee alla proficuità e tempestività dell'azione amministrativa. Di conseguenza dovranno essere rivedute e semplificate le procedure in funzione dell'efficacia e del miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino utente, anche in relazione alla introduzione delle innovazioni tecnologiche, specie informatiche;

i) dovranno essere previste procedure rapide di avocazione da parte del ministro o del direttore generale, nonché dei dirigenti generali coordinatori dei gruppi interministeriali, degli affari trattati dai dirigenti, sia singoli, sia facenti parte dei gruppi di progettazione, assicurando in ogni caso la rapidità, l'adeguatezza e la coerenza del servizio alla richiesta del cittadino utente;

l) dovrà essere disciplinata la particolare formazione imprenditoriale dei dirigenti, ponendo in particolare evidenza le metodologie e le tecniche di rilevazione e interpretazione quantitativa e qualitativa dei fenomeni socio-economici e politici, sui quali l'amministrazione deve intervenire;

m) sarà previsto che i dirigenti, i quali, senza giustificato motivo, non abbiano realizzato gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dalle norme sovraordinate all'azione amministrativa o precisati nei progetti elaborati a livello amministrativo e nelle direttive ministeriali o interministeriali, siano destinati ad altri uffici, corrispondenti alle qualifiche loro attribuite;

n) saranno previsti criteri e procedimenti di trasferimento dei dirigenti presso i settori di altre pubbliche amministrazioni e saranno stabiliti i rapporti

di corrispondenza fra i profili professionali dei dirigenti e i compiti connessi agli uffici di destinazione. I trasferimenti potranno essere disposti anche a domanda degli interessati, previo apprezzamento della loro utilità sotto il profilo dell'efficienza dei servizi;

o) saranno previste procedure snelle per la valutazione del servizio, della cultura, della professionalità e della personalità del dirigente di primo livello ai fini del passaggio al livello superiore dopo un congruo periodo di attività lodevole di almeno tre anni;

p) saranno dettate idonee norme per la dirigenza militare che attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari e dello stato di ufficiali, criteri analoghi a quelli previsti per la dirigenza civile.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera *h)* del precedente comma, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i singoli procedimenti dei vari settori, ivi compresi quelli relativi alla legge di contabilità, per rendere coerenti e concretamente attuabili i princìpi contenuti nella presente legge, in particolare con l'attività gestionale e la responsabilità di risultato dei dirigenti. I contenuti di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale dell'azione amministrativa con gli adeguamenti resi necessari dalla realtà operativa dei singoli settori. Si dovrà tendere alla semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa anche mediante la eliminazione di duplicazioni di competenze, di concerti non necessari e di pareri, controlli e adempimenti in genere non essenziali alla adeguata valutazione del pubblico interesse o alla consistente tutela degli interessi dei cittadini.

ART. 17.

1. I decreti previsti dagli articoli 14 e 16 sono emanati previo parere delle Com-

missioni permanenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora il parere previsto dal comma precedente non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

ART. 18.

1. Restano in vigore le norme a regime contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non modificate o abrogate dalla presente legge e che, in ogni caso, non siano con essa contrastanti.

2. Sono fatte salve le norme relative alla particolare disciplina prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive norme delegate.

3. Sono fatte salve, altresì, le norme particolari previste per la carriera diplomatica dal titolo I, capo II, sezione prima del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

DISEGNO DI LEGGE

—

N. 1820

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione degli articoli 5 e 97 della Costituzione, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per una disciplina generale ed uniforme della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e delle altre pubbliche amministrazioni non statali, territoriali ed istituzionali, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) saranno determinati due distinti livelli dirigenziali in tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali, territoriali ed istituzionali, con criteri di uniformità di funzioni tipiche, salvo quanto attiene a talune limitate funzioni statali, cui, per la loro unicità di vertice o per la loro rilevanza rappresentativa, sarà riservato un livello superiore;

2) saranno disciplinati in modo uniforme i procedimenti di nomina dei dirigenti di più elevato livello, prevedendone la scelta tanto all'interno delle singole amministrazioni pubbliche, quanto tra persone estranee alle amministrazioni stesse, fornite di specifiche oggettive capacità professionali. Detti procedimenti dovranno tener conto delle sfere di autonomia costituzionalmente garantite;

3) saranno disciplinati in forma unitaria i procedimenti di accesso alla qualifica dirigenziale di primo livello, in modo da garantire scelte basate su oggettive rigorose prove di professionalità, attitudine e preparazione culturale e tecnico-scientifica, anche avvalendosi di strutture di livello universitario aventi compiti di specifica formazione e perfezionamento professionale;

4) saranno dettate disposizioni atte a garantire la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti da uno ad altro settore della pubblica amministrazione a parità di livelli di funzione e fermo restando il possesso di specifiche capacità tecnico-professionali;

5) saranno individuati poteri, attribuzioni ed ambiti di competenze autonome, che dovranno caratterizzare in modo uniforme i livelli dirigenziali di tutte le amministrazioni al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la maggiore snellezza operativa, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, al servizio dei cittadini e del pubblico interesse;

6) saranno individuate le tipologie delle funzioni dei livelli dirigenziali e saranno definite le ipotesi di fungibilità fra di esse determinando nel contempo i relativi posti di funzione, sì da avere un solo posto di dirigente per ogni posto di funzione e prevedendo all'occorrenza forme transitorie di utilizzo, in funzioni adeguate al loro rango, degli attuali dirigenti, eventualmente risultanti in posizione soprannumeraria dopo l'inquadramento nei nuovi posti di funzione dirigenziale; in particolare la carriera diplomatica continuerà ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e dalle norme contenute nel titolo I, capo II, sezione I, del decreto del Presidentè della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

7) saranno previste e disciplinate le ipotesi di avocazione, riforma o annullamento degli atti emanati dai dirigenti, da motivare debitamente, oltre che per vizi di legittimità, per valutazione di merito in ordine alle direttive generali e di massima ed alle scale di priorità indicate nei programmi da realizzare;

8) sarà prevista e disciplinata una particolare differenziata responsabilità dei livelli dirigenziali in ordine all'esercizio dell'autonomo potere di organizzazione e gestione delle risorse e dei procedimenti in relazione agli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei princìpi costituzionali

della legalità e imparzialità dell'azione amministrativa e del buon andamento di essa e alle correlative conseguenze, anche di natura sospensiva o risolutoria, incidenti sulla posizione di carriera del dirigente, previo procedimento di giustificazione e discolpa dell'interessato;

9) saranno disciplinati in modo omogeneo il regime particolare di orario di servizio dei dirigenti ed il trattamento economico onnicomprensivo, da determinare anche sulla base dei trattamenti spettanti ad analoghi dirigenti nel settore delle imprese pubbliche;

10) saranno dettate idonee norme per la messa a disposizione dei dirigenti per accertata non proficuità della gestione dell'azione amministrativa e tecnico-professionale, al di fuori delle ipotesi previste nel numero 8;

11) saranno disciplinate le ipotesi di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o di impedimento mediante la previsione, per le posizioni dirigenziali più elevate, di funzioni vicarie da attribuire ad altro dirigente, o mediante il ricorso all'istituto della delega volontaria negli altri casi; a tal fine sarà prevista altresì una posizione funzionale di vice-dirigente per impiegati non dirigenti di più elevato livello, cui attribuire, in casi di assoluta ed inderogabile necessità, limitate funzioni dirigenziali di primo livello al fine di assicurare temporaneamente la continuità dell'azione amministrativa;

12) saranno previste norme transitorie di inquadramento dalle vecchie qualifiche comunque denominate all'ordinamento delle funzioni dirigenziali disciplinate dai decreti emanati in forza della presente delega, distintamente per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle altre pubbliche amministrazioni, territoriali ed istituzionali, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, prevedendo anche forme graduate nel tempo di esodo volontario agevolato correlato con una corrispondente riduzione di posti dirigenziali.

ART. 2.

I decreti previsti dall'articolo 1 sono emanati previo parere di una Commissione composta da 15 senatori e 15 deputati designati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il Governo procede all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1 qualora il parere previsto dal precedente comma non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 559

ART. 1.

(Qualifiche).

Le qualifiche dei dirigenti sono le seguenti:

dirigente generale;

dirigente.

ART. 2.

(Ruolo unico dirigenziale).

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

ART. 3.

(Dotazioni organiche).

In attesa della legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, la dotazione organica complessiva del ruolo di cui al precedente articolo è pari alla consistenza organica complessiva dei ruoli dirigenziali di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente generale è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di dirigente generale di livello *A*, *B* e *C*.

La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 in attesa della legge di cui al primo comma, è reso indisponibile un terzo dei posti che si renderanno vacanti al 31 dicembre di ciascun anno nelle nuove qualifiche di dirigente generale e di dirigente.

ART. 4.

(Profili professionali e contingenti per l'Amministrazione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sarà provveduto:

a) ad individuare i profili professionali relativi a ciascuna qualifica dirigenziale in relazione ai compiti istituzionali delle varie Amministrazioni.

I profili professionali si fondano sulla tipologia della prestazione organizzativa, ma tengono conto delle conoscenze e delle esperienze necessarie ai singoli settori delle Amministrazioni;

b) a determinare, per ciascuna qualifica dirigenziale, contingenti dei vari profili professionali;

c) a determinare, per ciascuna qualifica dirigenziale e per ciascun profilo professionale, i contingenti necessari al fabbisogno delle singole Amministrazioni.

La mobilità dei dirigenti generali e dei dirigenti tra le varie Amministrazioni nell'ambito dello stesso profilo professionale è assoluta.

Con gli stessi criteri e con lo stesso procedimento si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione si considera acquisito se non perviene entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

ART. 5.

(*Delimitazione della funzione dirigenziale*).

La funzione dirigenziale si svolge nell'ambito delle linee di indirizzo politico-amministrativo formulate dal Ministro.

In particolare, il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la loro azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

Il Ministro delega normalmente le attribuzioni particolari spettantegli ai sensi della normativa vigente ai dirigenti generali e ai dirigenti.

ART. 6.

(*Conferimento di funzioni ai dirigenti generali*).

La preposizione dei dirigenti generali alle diverse funzioni presso i singoli Ministeri viene disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le funzioni sono conferite per incarico temporaneo della durata massima di cinque anni, salvo rinnovo per un ulteriore quinquennio.

ART. 7.

(*Ruolo dei dirigenti*).

Per provvedere alle esigenze delle funzioni dirigenziali presso ciascuna Amministrazione e presso ciascuna Azienda autonoma è istituito un unico ruolo organico dei dirigenti.

La ripartizione nei contingenti dei dirigenti amministrativi e dei dirigenti tecnici e l'articolazione di questi in relazione alle diverse funzioni sono stabilite con appositi regolamenti presidenziali.

ART. 8.

(*Funzioni dei dirigenti*).

I dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, costituiscono la struttura tecnico-amministrativa di vertice della relativa organizzazione, nell'ambito della quale svolgono i più elevati compiti di direzione, di consulenza e di controllo.

ART. 9.

(*Variazioni dei ruoli organici*).

Le variazioni del ruolo organico dirigenziale del ruolo comune istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ruoli organici particolari per adeguarli alle esigenze funzionali sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso le variazioni comportino un onere finanziario, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

ART. 10.

(*Compiti dei dirigenti generali e dei dirigenti preposti ad uffici*).

I dirigenti generali e i dirigenti sono preposti alle più ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali ed ai più importanti uffici periferici.

I dirigenti possono essere preposti anche a grandi ripartizioni interne dei più importanti uffici centrali e periferici; in tal caso essi sono tenuti ad osservare anche le direttive e i programmi formulati dal dirigente generale.

La preposizione agli uffici dei dirigenti delle due qualifiche tiene conto della dimensione dell'ufficio, della sua complessità qualitativa e dei connessi problemi organizzativi.

I dirigenti generali ed i dirigenti, innanzitutto, indicano al Ministro gli ele-

menti per valutare il grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico inerente ai settori di rispettiva competenza, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e relativi costi.

A tal fine i dirigenti generali e i dirigenti dispongono inchieste e promuovono ricerche per l'esatta individuazione dei bisogni da soddisfare, nonché propongono i provvedimenti eccedenti la loro competenza per la razionalizzazione dei servizi, per la semplificazione delle procedure, per la riduzione dei costi e, in genere, per il miglioramento dell'azione amministrativa.

I dirigenti generali e i dirigenti attuano e fanno attuare le direttive generali e i programmi di massima formulati dal Ministro, impiegando nel modo più razionale i mezzi a propria disposizione.

A tal fine, i dirigenti generali e i dirigenti:

a) sviluppano ed articolano le direttive generali ed i programmi di massima formulati dal Ministro;

b) predeterminano gli atti o i gruppi di atti che intendono riservare alla propria competenza e non delegare a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dall'articolo 15 della presente legge.

c) svolgono attività di impulso, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di assicurare - oltre la legalità e l'imparzialità - l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

d) organizzano il proprio ufficio, senza vincoli predeterminati di strutture e fermo restando il diritto del personale assegnato all'esercizio delle funzioni o mansioni della propria qualifica.

I dirigenti generali e i dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie funzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione, fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali ed equiparati).

I dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati sono, nelle materie attribuite alle ripartizioni centrali cui sono preposti, organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dal regolamento non siano devolute alla competenza di altri organi.

In particolare, spetta ad essi:

a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci e dei programmi di attività dell'Amministrazione o Azienda, per il settore di competenza;

b) di assicurare per quanto di competenza, nell'osservanza delle direttive generali del Ministro e dell'eventuale scala delle priorità, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati, scegliendo a tale uopo tempi e modi, organizzando le risorse umane e strumentali e utilizzando i mezzi finanziari a disposizione; ove necessario, possono conferire, secondo le modalità previste dall'ordinamento particolare, incarichi temporanei professionali a privati professionisti iscritti negli appositi albi o ad enti specializzati;

c) di impegnare ed ordinare le spese;

d) di approvare direttamente i progetti di contratti da cui derivi un'entrata o una spesa per l'Amministrazione, nonché, ove occorra, di provvedere all'approvazione dei contratti stessi e alla concessione dei lavori, fino all'importo di 1.500 milioni di lire, ridotto alla metà nei casi in cui si intenda provvedere mediante la forma di contrattazione a trattativa privata o con il sistema della concessione o quando si tratti di servizi in economia;

e) di provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di cui alla precedente lettera *a*);

f) di disporre la non applicazione di clausole penali, a prescindere dall'autorità che abbia approvato il progetto o il contratto in cui esse siano inserite, quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non supera i 500 milioni di lire;

g) di concludere ed approvare transazioni, promuovere liti attive e resistere a quelle passive, quando l'oggetto della transazione o della controversia non superi i 500 milioni di lire;

h) di concedere nei casi previsti dalla legge ad enti e persone contributi, sussidi, concorsi, sovvenzioni, premi, garanzie patrimoniali, finanziamenti ed analoghi, a carico del bilancio dello Stato, fino all'importo di 500 milioni di lire;

i) di adottare i provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, concessione, dispensa, licenza, o di decadenza o revoca dei precedenti e di riscatto di servizi dati in concessione, di dichiarazione di pubblica utilità o di notevole interesse pubblico, ed analoghi, salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica o che saranno attribuiti dalle leggi e dai regolamenti anche ministeriali successivi alla presente legge al Ministero o ad altri organi;

l) di provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 500 milioni di lire e agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

m) di esercitare i poteri di propulsione, coordinamento, direttiva e controllo nei confronti degli organi che con più limitata competenza operano nelle stesse materie del proprio ufficio;

n) di provvedere, previa contestazione dell'inerzia e diffida ad adempiere entro un congruo termine, gli atti di competenza degli organi inferiori ed anche degli organi periferici funzionalmente subordinati che li abbiano omessi o non vi abbiano provveduto in tempi compatibili con il programma approvato dal Ministro, nonché, informando in tal caso preventivamente il Ministro, nonché agli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*) sono definitivi. In caso di divergenze circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, la determinazione motivata del dirigente, nei limiti della propria competenza, è vincolante per l'Avvocatura dello Stato.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali equiparati alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti generali preposti a tali unità organiche ed Aziende spetta la competenza ad adottare i provvedimenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *m*), *n*), elevati i limiti di valore in ragione del cinquanta per cento; per i direttori generali di Aziende autonome che siano assistiti da particolari organi consultivi, i limiti di valore di cui alle citate lettere sono raddoppiati ove gli atti siano conformi al parere di tali organi.

Ai dirigenti generali di cui al precedente comma spettano, altresì, le ulteriori attribuzioni che siano ad essi devolute dalla legge e dal regolamento anche ministeriale.

Per i contratti d'importo non superiore a quelli indicati nei precedenti commi il parere del Consiglio di Stato previsto dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato o da disposizioni particolari, non è obbligatorio, salvo che per gli atti di transazione per i quali l'Amministrazione non intenda uniformarsi al parere dell'Avvocatura dello Stato.

Agli atti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) che eccedano limiti di valore indicati nei precedenti commi provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i provvedimenti il cui importo superi quelli indicati nelle citate lettere maggiorati del cinquanta per cento ed anche il Consiglio di Stato per i contratti di importo eccedente il doppio di quelli fissati nelle predette lettere. Restano ferme le speciali disposizioni che prescrivono, in sostituzione del parere del Consiglio di Stato, quello di altri organi.

ART. 12.

(*Attribuzione dei dirigenti preposti agli organi centrali*).

Ai dirigenti preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite all'articolo 11 per i dirigenti generali ed equiparati, ma i limiti di valore di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), sono ridotti di un quarto. Per gli atti d'importo eccedente provvede il Ministro ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 11.

Ai dirigenti preposti alle divisioni ed uffici equiparati spetta in particolare, nell'ambito delle materie di competenza del proprio ufficio:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) disporre il movimento, tra le ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

c) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 500 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

d) provvedere agli atti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), di cui al precedente articolo 11, ma i limiti di valore ivi indicati sono ridotti del 60 per cento.

I provvedimenti previsti nelle lettere *c*) e *d*) del precedente comma sono definitivi.

I dirigenti di cui al precedente secondo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

ART. 13.

(*Attribuzione dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale*).

Spettano al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dalla presente legge alla competenza di altri organi, la emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere o categorie e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinari. Spetta, altresì, al capo del personale di disporre il recupero dei crediti dell'Amministrazione verso impiegati e pensionati ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Restano riservati al Ministro, al Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, al conferimento delle funzioni, alle promozioni, al comando, al collocamento fuori ruolo e all'irrogazione di sanzioni disciplinari del personale con qualifica dirigenziale.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 14.

(*Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici*).

Ai dirigenti preposti agli organi periferici con circoscrizione non inferiore a

quella provinciale spetta, in particolare, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici:

a) esercitare le funzioni che agli organi cui sono preposti sono direttamente attribuite dalle leggi e dai regolamenti anche ministeriali;

b) provvedere agli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), del precedente articolo 11, ma i limiti di valore ivi indicati, eccettuato quello degli atti vincolati di cui alla lettera *l*), sono ridotti del 20 e del 50 per cento rispettivamente per i dirigenti generali e per i dirigenti.

Ai dirigenti preposti alle maggiori articolazioni degli organi periferici retti da dirigenti generali o preposti agli organi esterni con circoscrizione inferiore a quella provinciale spetta di provvedere agli atti di cui al secondo e al quarto comma del precedente articolo 12.

Gli atti di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo e quarto comma del precedente articolo 12 sono definitivi.

ART. 15.

(*Competenza propria e delegata*).

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.

Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.

I dirigenti possono delegare parte delle loro attribuzioni anche agli impiegati di VIII categoria in servizio presso l'organo o ufficio cui sono preposti.

È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione ».

ART. 16.

(*Adeguamento dei limiti di valore*).

I limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono moltiplicati per millecinquecento.

Sono parimenti moltiplicati per millecinquecento i limiti originari di somma previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui ai precedenti commi in misura superiore a quella ivi indicata.

A far tempo dal 1° gennaio 1984, i limiti della competenza a valore dei dirigenti ed i nuovi limiti di somma di cui ai precedenti tre commi sono annualmente adeguati, con effetto dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, in correlazione alla variazione percentuale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatesi dal 1° dicembre 1983 sino a tutto il giorno 30 novembre dell'anno solare immediatamente precedente il nuovo esercizio finanziario. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori; gli importi così ottenuti sono, in quanto occorra, arrotondati ai cinque milioni, o multiplo.

Agli adeguamenti annuali previsti nel precedente comma si provvede con decre-

to del Ragioniere generale dello Stato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre precedente la data di entrata in vigore dei nuovi limiti.

ART. 17.

(Conferenze dei dirigenti generali e dei dirigenti).

Il Ministro della pubblica funzione convoca annualmente o quando lo ritenga opportuno una conferenza dei dirigenti generali di tutti i Ministeri per settori affini al fine di uniformare l'azione amministrativa nonché di assicurare l'efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione.

Al fine di esaminare questioni concernenti aspetti strutturali, di gestione del personale nonché in materia di procedure amministrative, sono indette conferenze dei dirigenti generali e dei dirigenti nell'ambito di ciascun Ministero.

Per lo stesso fine presso il Commissario del Governo sono indette conferenze di dirigenti generali e dirigenti preposti ad uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

ART. 18.

(Attribuzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti con funzioni ispettive).

I dirigenti generali e i dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo che le ha richieste, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Segnalano all'ufficio competente tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari ed al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il dirigente competente, fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa o contabile.

I dirigenti di cui al primo comma che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale i dirigenti dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Le funzioni ispettive sono potenziate, dotando i relativi servizi di adeguato supporto di mezzi materiali e personale.

ART. 19.

(Dirigenti generali e dirigenti con funzioni di consulenza).

I dirigenti generali ed i dirigenti con funzioni di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la sem-

plificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. Essi, inoltre, elaborano progetti su richiesta del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

ART. 20.

(*Funzioni comuni*).

I dirigenti generali e i dirigenti con funzioni ispettive e di consulenza partecipano agli organi collegiali, commissioni o comitati operanti nell'Amministrazione; rappresentano le Amministrazioni e curano gli interessi delle medesime presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

ART. 21.

(*Accesso alla dirigenza: concorso di ammissione*).

La nomina a dirigente si consegue mediante concorso per esami di ammissione ad un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso è bandito per profili professionali e per il numero di posti che si prevede si renderanno disponibili alla data di conclusione del corso di cui al precedente primo comma: il bando indica il tipo di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di assunzione.

Al concorso possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea, siano in possesso dei requisiti generali stabiliti per l'accesso all'impiego statale e non abbiano superato il 35° anno di età.

Si prescinde dal diploma di laurea per i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti ed imprese pubblici e privati con almeno 3 anni di servizio senza demerito nella VIII qualifica funzionale o in posizione corrispondente, purché tale servizio abbia attinenza al profilo professionale di assunzione.

Con successivo regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno determinate le corrispondenze tra il servizio di VIII qualifica funzionale e gli altri servizi utili ai fini dell'applicazione della presente norma.

Le prove del concorso consistono in prove scritte, in prove attitudinali e in una prova orale, e si considerano superate se il candidato raggiunge, in ciascuna di essa, il punteggio di 8/10.

Le prove scritte sono almeno quattro e tendono ad accertare la cultura generale e professionale dei candidati.

Le prove attitudinali tendono ad accertare le attitudini decisionali ed organizzative dei candidati.

Le materie di esame del concorso e la composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disciplinato dai commi precedenti, le norme sui concorsi di ammissione agli impieghi statali, escluse le norme sulle riserve di posti e l'elevazione del limite di età.

Il 60 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai candidati già in servizio, alla data del bando, presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che, alla stessa data, appartengano alle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni, o rivestano l'VIII qualifica funzionale; i posti di riserva non coperti sono assegnati agli altri candidati.

Per tali funzionari si prescinde dal limite di età previsto nel presente terzo comma.

ART. 22.

(*Accesso alla dirigenza: corso di formazione*).

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi ad un corso di formazione dirigenziale, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il corso è ad indirizzo spiccatamente professionale, ha durata di diciotto mesi, si conclude con un esame finale, sulla cui base vengono formate le graduatorie relative ai singoli profili professionali.

Nei primi sei mesi l'insegnamento, comune ai vari profili professionali, verte sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione. Dopo tale periodo, gli allievi per almeno sei mesi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, ed inviati presso grandi aziende pubbliche o private, per compiere studi sulla relativa organizzazione.

Nei successivi sei mesi l'insegnamento, separato per i singoli profili professionali, mira all'approfondimento della cultura professionale, nonché delle tecniche organizzative e decisionali applicate al profilo professionale di assunzione.

Le discipline di insegnamento, il programma dell'esame finale, la composizione della commissione giudicatrice, nonché tutte le modalità per lo svolgimento del corso e dell'esame, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 23.

Gli allievi, che abbiano superato l'esame finale, vengono nominati in ruolo e sono assegnati agli uffici centrali e periferici secondo l'ordine delle preferenze espresse sulla base dell'ordine di graduatoria dell'esame stesso, per compiervi un periodo di tirocinio di un anno, nel corso del quale operano sotto la guida ed il controllo del dirigente titolare dell'ufficio, che può anche ad essi delegare parte delle proprie attribuzioni.

Al compimento di un anno di effettivo servizio quale tirocinante, il Consiglio di amministrazione si pronunzia sulla nomina in pianta stabile e, nel caso di giudizio positivo, al dirigente vengono conferite le effettive funzioni.

Nel caso di giudizio negativo, coloro che risultino già impiegati dello Stato vengono restituiti alla qualifica di provenienza e per gli altri viene pronunziata la risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 24.

(*Trattamento giuridico ed economico degli allievi del corso*).

Durante la frequenza del corso gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono collocati fuori ruolo e dipendono disciplinarmente dal direttore della Scuola.

Sono altresì sottoposti a vincolo disciplinare gli allievi esterni, cui viene corrisposta, sempre che non continuino a godere di retribuzioni a carico di enti o aziende pubbliche, una borsa di studio pari allo stipendio iniziale degli impiegati dello Stato appartenenti all'VIII qualifica funzionale.

Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla Scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data proposta.

Nei casi di sospensione cautelare disposta dal direttore della Scuola la borsa di

studio è sospesa in attesa dei provvedimenti definitivi da adottarsi dal comitato direttivo entro i successivi 30 giorni.

ART. 25.

(*Nomina a dirigente generale*).

La nomina a dirigente generale è conferita nei limiti della disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'80 per cento dei posti della dotazione organica dei dirigenti generali è riservato ai dirigenti.

Nel residuo 20 per cento dei posti, la nomina può essere conferita a persone anche estranee all'Amministrazione, qualora le stesse siano notoriamente in possesso della specifica competenza richiesta.

I provvedimenti di nomina dei dirigenti generali sono comunicati al Parlamento entro 15 giorni dalla loro registrazione presso la Corte dei conti.

ART. 26.

(*Assegnazione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici*).

La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Per la prima assegnazione dei dirigenti si applicano le norme di cui al precedente articolo 23.

Per le successive assegnazioni dei dirigenti generali si tiene conto della aspirazione e del gradimento degli interessati.

La preposizione ad uno stesso ufficio ha una durata minima di due anni e una durata massima di cinque anni, salvo rinnovo per un ulteriore quinquennio.

ART. 27.

(*Incarico di funzioni di dirigente generale*).

La dirigenza generale di un ufficio centrale o periferico, ove sussista la corrispondente vacanza del ruolo organico, può essere conferita nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 a persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

L'incarico è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente e sentito il Consiglio dei ministri; non può avere durata superiore al quinquennio; è revocabile con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia disposta la revoca, il corrispondente posto del ruolo organico è considerato indisponibile.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è comunicato al Parlamento entro 15 giorni dalla sua registrazione presso la Corte dei conti.

All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma, compete, quale retribuzione, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato.

Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità.

ART. 28.

(Sostituzione del dirigente generale e del dirigente assente o impedito).

In caso di assenza o impedimento, il dirigente generale è sostituito dal dirigente (se assegnato all'ufficio ai sensi del precedente articolo 6) o, in mancanza, dai funzionari di VIII qualifica funzionale che siano in servizio presso l'ufficio, all'uopo da lui stesso prescelti; il dirigente è sostituito dal funzionario di VIII qualifica funzionale in servizio presso l'ufficio da lui stesso prescelto.

Qualora l'assenza o l'impedimento perduri nel tempo, all'ufficio viene assegnato temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, ad altro dirigente di corrispondente qualifica.

ART. 29.

(Meccanismi di mobilità).

I dirigenti generali ed i dirigenti possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali presso gli enti, le aziende e le imprese pubbliche, nonché assumere funzioni di docenza presso università o istituti equiparati.

A tali fini, i dirigenti di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'ente, dell'azienda o dell'impresa pubblica, purché l'ente, la azienda e l'impresa abbiano la corrispondente capienza nei rispettivi organici.

In corrispondenza dei posti lasciati liberi dai dirigenti collocati fuori ruolo, possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali presso l'Amministrazione dello Stato dirigenti degli enti, delle aziende e delle imprese pubbliche di corrispondente livello nonché docenti universitari di corrispondente livello, che all'uopo vengono collocati fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

ART. 30.

(Orario di lavoro).

L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dello Stato è maggiorato, per i dirigenti generali e per i dirigenti, di dieci ore settimanali.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 31.

(Aggiornamento permanente dei dirigenti generali e dei dirigenti).

All'aggiornamento permanente dei dirigenti generali e dei dirigenti, per un periodo minimo di due mesi per ogni triennio, provvede la Scuola superiore della pubblica amministrazione mediante corsi, seminari e conferenze, anche avvalendosi delle università e degli enti o istituti culturali.

ART. 32.

(Rapporti informativi).

Non si fa luogo al rapporto informativo ed al giudizio complessivo per i dirigenti.

Per i dirigenti preposti ai sensi del precedente articolo 6, secondo comma, vanno peraltro segnalati dai competenti dirigenti generali i fatti significativi di particolare menzione con particolare riferimento ai risultati globali dell'ufficio.

ART. 33.

(Responsabilità dei dirigenti generali e dei dirigenti preposti agli uffici).

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti generali e i dirigenti sono responsabili del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti generali e i dirigenti sono in particolare responsabili dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dal Ministro e del conseguimento dei risultati della azione dell'ufficio cui sono preposti in termini di rapporti tra risultati proposti e risultati raggiunti ed anche sotto lo aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico inerente al settore di preposizione.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati ai dirigenti generali e ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti, il dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei ministri, che, in casi particolari, di rilevante gravità, può disporre il collocamento a disposizione dei dirigenti generali e dirigenti.

Salvo quando siano investiti di incarichi ai sensi dell'articolo 26, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali e i dirigenti possono rimanere in tale posizione per un periodo massimo di 3 anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e i dirigenti a disposizione non possono eccedere il dieci per cento del ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali e dirigenti anche se non siano stati mai collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali e dirigenti collocati a riposo, ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 34.

(Responsabilità dei dirigenti generali con funzioni di consulenza e dei dirigenti con funzioni ispettive).

La responsabilità nell'esercizio della funzione di consulenza è disciplinata dal precedente articolo 33.

I dirigenti con funzioni di consulenza sono particolarmente responsabili per il buon andamento dei settori nei quali prestino la propria opera e sulla congruità dei progetti, dei programmi e delle proposte formulate rispetto ai risultati da conseguire.

Ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità penale, i dirigenti con funzioni ispettive, per quanto attiene all'esercizio della propria funzione, sono responsabili soltanto per il mancato riscontro delle disposizioni che abbiano inciso sul buon andamento dell'ufficio, compromettendo i risultati che lo ufficio avrebbe dovuto conseguire sulla base del programma formulato.

Per quanto previsto dal precedente comma i dirigenti con funzioni ispettive rispondono, unitamente al dirigente preposto all'ufficio, ai sensi del precedente articolo 33.

ART. 35.

(Trattamento economico dei dirigenti generali e dei dirigenti).

Ai dirigenti generali è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 25.000.000.

Ai dirigenti è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 16.000.000.

Il trattamento economico previsto dal precedente secondo comma è ridotto del 20 per cento durante il periodo di tirocinio di cui al precedente articolo 23.

Gli stipendi del dirigente generale e del dirigente si sviluppano in otto classi

biennali con un aumento costante in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto allo stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

Le nuove misure di stipendio sono considerate anche ai fini delle classi e degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, dello equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Gli stipendi di cui al primo e al secondo comma sono adeguati ogni triennio sulla base della media dei miglioramenti economici concessi allo stesso titolo agli altri impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L'adeguamento ha la stessa decorrenza dei miglioramenti concessi al personale di cui al precedente comma ed è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

La speciale indennità di funzione non pensionabile prevista dall'articolo 12, secondo comma, della legge 28 aprile 1980, n. 136, è mantenuta nell'importo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni autorizzative dei compensi indicati nel comma precedente sono abrogate. I trattamenti in godimento d'importo superiore a quelli previsti dalla presente legge sono mantenuti per la differenza come assegno personale riassorbibile, rapportato alla determinazione annuale prevista precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 36.

(*Funzioni dirigenziali di livello superiore*).

Ai dirigenti generali che svolgono le funzioni di effettiva direzione di uffici ed ai dirigenti che svolgono presso gli uffici centrali e periferici delle sedi più importanti le funzioni di particolare rilievo determinati con gli ordinamenti particolari, viene corrisposta una speciale indennità, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, da determinarsi in relazione alla importanza delle funzioni svolte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'indennità di cui al precedente comma è pensionabile, qualora le funzioni siano svolte per un periodo superiore ai 5 anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario generale laddove sia previsto dai singoli ordinamenti.

Per il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, resta fermo il disposto di cui al terzo comma, dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

ART. 37.

(*Onnicomprensività*).

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti generali e ai dirigenti, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

Resta fermo il disposto di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 38.

(*Mobilità territoriale dei dirigenti generali e dei dirigenti*).

Al fine di assicurare una mobilità territoriale dei dirigenti, in caso di trasferimento, per motivata esigenza di servizio,

ad altre sedi, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 1.500.000, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

ART. 39.

(*Norme transitorie: inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali e ruoli ad esaurimento*).

Nella nuova qualifica di dirigente generale sono inquadrati i dirigenti generali e qualifiche equiparate o superiori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e norme successive.

Nella nuova qualifica di dirigente sono inquadrati i dirigenti superiori e i primi dirigenti e qualifiche equiparate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e norme successive.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi avvengono in ordine di qualifica e, nell'ambito della stessa qualifica, in ordine di anzianità nella qualifica medesima o, a parità di qualifica, in base all'età.

I dirigenti inquadrati ai sensi del primo comma conservano, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, l'anzianità maturata complessivamente nelle soppresse qualifiche di dirigente generale ed equiparate o superiori; le anzianità maturate nelle qualifiche di dirigente generale livello *B* e di dirigente generale livello *A* sono aumentate, rispettivamente, di 2 anni e di 1 anno per ogni biennio.

I dirigenti di cui al secondo comma conservano, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore; l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente superiore è aumentata di un anno per ogni biennio.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Qualora per effetto dell'inquadramento previsto dal presente articolo, il trattamento stipendiale dei dirigenti generali dovesse risultare inferiore a quello in godimento, quest'ultimo verrà mantenuto mediante l'attribuzione di classe di stipendio o di aumenti periodici necessari.

ART. 40.

(*Qualifiche ad esaurimento*).

Le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione sono fuse nell'unica qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore.

I funzionari inclusi nella suddetta qualifica hanno il compito di coordinare due o più sezioni o di dirigere uffici autonomi od esterni non di livello dirigenziale; possono essere addetti a studi o ricerche ed a compiti ispettivi ed, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono svolgere le attribuzioni degli impiegati dell'VIII categoria o qualifica funzionale.

ART. 41.

(*Trattamento economico per i funzionari in qualifica ad esaurimento*).

Ai funzionari di cui all'articolo 40 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, uno stipendio annuo lordo pari al 90 per cento dello stipendio previsto per i dirigenti con pari anzianità di servizio.

NORME TRANSITORIE

ART. 42.

(*Trattamento economico*).

Con effetto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1983 il trattamento economico dei dirigenti generali e dei di-

rigenti, nonché quello previsto per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione od equiparata, è regolato dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, avendo riguardo alle qualifiche dirigenziali rivestite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Si applica il disposto di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 27.

ART. 43.

(*Concorsi in sede di prima attuazione*).

Ai concorsi per l'accesso alla dirigenza banditi nel primo decennio di applicazione della presente legge, possono essere ammessi a partecipare, nella riserva dei posti, anche i funzionari della settima qualifica funzionale provenienti dalle soppresse carriere direttive.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, il limite di età per gli impiegati della settima qualifica funzionale, è transitoriamente elevato a 45 anni.

ART. 44.

(*Regolamento di esecuzione e di organizzazione*).

Il regolamento recante norme di esecuzione e, occorrendo, di integrazione dell'ordinamento generale dei dirigenti dello Stato, stabilito con la presente legge, deve essere emanato entro il 31 dicembre 1983.

Tale regolamento, tra l'altro, determina, tra quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, numero 775, le categorie di impiegati civili dello Stato che vengono assoggettati alla disciplina dei dirigenti, assumendone il relativo *status*, sulla base della riconosciuta oggettiva rispondenza ai caratteri della funzione dirigenziale, quali risultano dalla precisa definizione datane dalla legge, dei compiti che istituzionalmente sono chiamati ad assolvere nell'ambito dell'Amministrazione o Azienda autonoma di appartenenza. Il regolamento determina, altresì, in relazione alle effettive esigenze dei servizi sulla base dell'attuale organizzazione amministrativa, la dotazione organica dei ruoli dirigenziali particolari delle singole Amministrazioni, o Aziende autonome, e quella del ruolo dei dirigenti generali per le funzioni comuni e gli uffici di generale interesse da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il regolamento stabilisce, infine, le ulteriori modalità di inquadramento nei nuovi ruoli organici dei dirigenti in servizio, con l'osservanza di quanto previsto nella presente legge e salvi i diritti quesiti.

ART. 45.

(*Rinvio a norme generali e abrogazione di norme incompatibili*).

Per le parti non regolate dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al testo unico sugli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con la presente legge.

ART. 46.

(*Conferimento posti di primo dirigente*).

I posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1982 e quelli che si presume si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1983, presso ogni singola Amministrazione, sono conferiti mediante un concorso per titoli, cui potranno partecipare gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, che bandisce il concorso, inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali set-

tima ed ottava, che, alla data del bando, abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata, come previsto nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il concorso viene bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso si svolge secondo le seguenti disposizioni:

1) la valutazione dei titoli è effettuata come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio precedente: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali risultanti da regolari atti di conferimento: punti 20;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto pubblicati entro la data del 31 dicembre dell'anno antecedente la data del bando: punti 15;

d) corsi di perfezionamento e formazione professionale per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;

2) al concorso saranno ammessi seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

a) nel limite di quattro volte i posti da conferire gli impiegati di cui al precedente primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo;

b) nel limite di due volte i posti da conferire gli impiegati di cui al precedente primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a distinto;

3) la commissione giudicatrice è costituita con decreto del Ministro competente ed è composta da due magistrati amministrativi, di cui uno con qualifica di presidente del Consiglio di Stato, che presiede la commissione stessa, ed uno con qualifica di consigliere di Stato; da un magistrato con la qualifica di consigliere della Corte di cassazione e da due dirigenti generali. Funge da segretario un impiegato della VIII qualifica funzionale;

4) le norme particolari eventualmente occorrenti saranno specificate nel bando di concorso.

ART. 47.

(*Onere della spesa*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 60 mila milioni, si provvede con imputazione al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

ART. 48.

(*Compiti della scuola*).

La Scuola superiore della pubblica amministrazione programma e coordina le attività di preparazione, formazione professionale, perfezionamento e aggiornamento degli impiegati dello Stato e sovrintende agli istituti o scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

La Scuola provvede direttamente all'attuazione dei seguenti corsi:

a) corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati della settima e ottava qualifica funzionale;

b) corsi di formazione per il conferimento della nomina a dirigente;

c) corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento o qualificazione, anche a carattere tecnico-professionale;

d) altri tipi di corsi previsti dalle leggi in vigore.

La Scuola può altresì attuare corsi, anche di reclutamento, per il personale

di qualsiasi ente pubblico, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Per l'attuazione dei propri compiti la Scuola può collaborare con enti, amministrazioni ed istituti culturali, anche stranieri.

ART. 49.

(*Organi e personale amministrativo*).

Gli organi della Scuola sono:

1) il Comitato direttivo;

2) il Direttore generale.

La Scuola ha proprio personale amministrativo, con una dotazione organica di n. 114 unità appartenenti alle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e di n. 15 dirigenti.

Per particolari esigenze la Scuola può avvalersi di personale di altre amministrazioni, posto in posizione di comando, nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto può essere stabilito il numero massimo di dipendenti di enti pubblici che possono essere comandati presso la Scuola superiore in relazione a iniziative formative organizzate dalla stessa a favore del personale degli enti predetti.

ART. 50.

(*Personale docente*).

Per le esigenze didattiche la Scuola si avvale:

a) di un corpo di docenti stabili, costituito da professori universitari ordinari di ruolo, da magistrati dell'ordine amministrativo, nonché da impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente;

b) di un corpo di assistenti, con compiti di ausilio didattico, costituito da impiegati della settima ed ottava qualifica funzionale, ovvero da ricercatori universitari e di enti pubblici.

Agli stessi fini la Scuola può altresì:

1) conferire incarichi di insegnamento a professori universitari, a magistrati, a dirigenti, a impiegati appartenenti all'ottava qualifica funzionale e ad esperti;

2) assumere, con contratto di durata biennale, nel limite del 10 per cento dal contingente di cui al successivo terzo comma del presente articolo, anche personale estraneo alle amministrazioni pubbliche, di provata esperienza nelle materie che interessano l'attività della Scuola.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo è collocato nella posizione di fuori ruolo, nei limiti di un contingente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

I docenti stabili, che siano magistrati dell'ordine amministrativo o impiegati civili dello Stato, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno. Ai docenti stabili che siano professori universitari di ruolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 51.

(*Delegificazione*).

Alla disciplina della struttura organizzativa e dell'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei criteri di nomina e ripartizione delle competenze fra gli organi, dei criteri di nomina e utilizzazione del personale docente, dei criteri di svolgimento dei corsi e di quant'altro occorra per il funzionamento della Scuola stessa, si provvede con regolamento da

emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato direttivo della Scuola, sentito il Comitato didattico.

Con la procedura prevista dal precedente comma si provvede, in particolare, a disciplinare i seguenti aspetti:

a) ordinamento amministrativo-contabile con previsione di un bilancio e di un conto consuntivo propri della Scuola e di un proprio servizio di cassa;

b) disciplina delle attività di studio, di ricerca e di assistenza tecnica;

c) determinazione del compenso da corrispondere, in misura oraria uniforme, ai professori incaricati e agli esperti e docenti italiani e stranieri, chiamati per conferenze e seminari;

d) determinazione dei corsi obbligatori, che le amministrazioni sono tenute a far frequentare dai propri impiegati;

e) trattamento economico da corrispondere ai frequentatori dei corsi.

Alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo, sono abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 52.

(*Copertura finanziaria*).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento e allo svolgimento delle attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alla determinazione dell'assegnazione per il corrente anno finanziario si provvede con le disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo precedente, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 53.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1984.

N. 2869

ARTICOLO UNICO.

In attesa del riordinamento della dirigenza statale, con decorrenza 1° luglio 1985, le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituite dall'unica qualifica di dirigente, cumulando i relativi posti in un unico contingente organico e ferme restando la retribuzione in godimento e le funzioni esercitate al 1° gennaio 1985.